



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **3782/2022** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il
patrocinio dell'Avv. Michele Spadini e dell'Avv. Luca Tettamanti, elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Maslianico, Via Privata Nizzola, 2

- parte attrice opponente -

nei confronti di

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*), con il patrocinio dell'Avv.
Filippo Crippa Sardi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bergamo, Via
Torquato Tasso, 35

- parte convenuta opposta -

Conclusioni di parte attrice opponente

Voglia Questo Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così giudicare:

– In via principale: accertata e dichiarata la simulazione assoluta o relativa del contratto di mandato concluso tra le parti in data 21.08.2020 e quindi la sua nullità tra di esse ai sensi dell'art. 1414 c.c. per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 999/2022 del 07.07.2022, R.G. n. 2341/2022, emesso dal Tribunale di Como, dott. Agostino Abate.

– In subordine, in via preliminare di rito o di merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale e quindi nel caso in cui il contratto di mandato concluso tra le parti in data 21.08.2020 sia considerato valido ed efficace, accertata e dichiarata la validità ed efficacia della clausola 5.1 del predetto mandato, dichiarare il difetto di giurisdizione e/o competenza del Tribunale di Como a decidere la presente vertenza a favore del Collegio di Garanzia dello Sport del *CP_2* per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa e per l'effetto accogliere la presente

opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n. 999/2022 del 07.07.2022, R.G. n. 2341/2022, emesso dal Tribunale di Como, dott. Agostino Abate.

– In via ulteriormente subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via subordinata, qualora il contratto di mandato concluso tra le parti in data 21.08.2020 sia considerato valido ed efficace e sia altresì ritenuto che il Tribunale di Como abbia giurisdizione e sia competente a decidere la presente vertenza, accogliere l'eccezione di inadempimento avanzata dal sig. [...]

Parte_1 dichiarare che quest'ultimo nulla deve al sig. *Controparte_1* per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa e per l'effetto accogliere la presente opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n. 999/2022 del 07.07.2022, R.G. n. 2341/2022, emesso dal Tribunale di Como, dott. Agostino Abate.

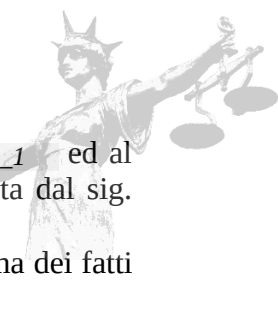
– In via ancora subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di tutte le precedenti domande, accogliere l'eccezione di riduzione ex art. 2233 c.c. dell'importo della commissione dovuta al sig. *CP_1* ai sensi del contratto di mandato concluso tra le parti in data 21.08.2020 per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa, quantificando tale commissione nell'importo ritenuto di giustizia ma limitandola ad un importo non superiore al 3% dell'importo lordo del salario del Calciatore risultante dal contratto di lavoro sportivo concluso con la società Genoa Cricket and Football Club S.p.A. in data 02.09.2020, e per l'effetto in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 999/2022 del 07.07.2022, R.G. n. 2341/2022, emesso dal Tribunale di Como, dott. Agostino Abate.

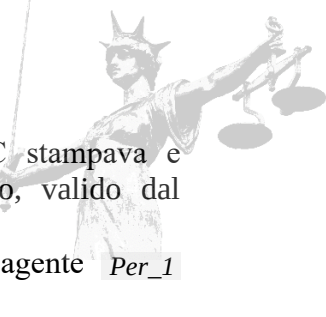
– In estremo subordine, nel merito: in caso di condanna del sig. *Parte_1* a un qualsiasi importo a titolo di corrispettivo ai sensi dell'art. 3 del Mandato intercorso tra le parti datato 21.08.2020, condannarlo al pagamento degli interessi su detto importo tenuto conto delle scadenze di pagamento di cui all'art. 3.2 del suddetto Mandato e di quanto previsto dall'art. 1284 c.c.

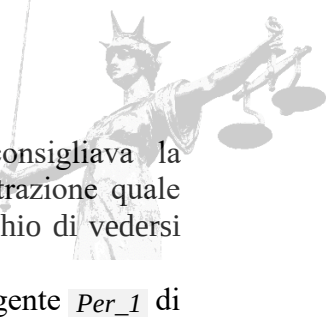
– In ogni caso: condannare il sig. *Controparte_1* all'integrale rifusione di tutte le spese e i compensi di causa, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario ed altri accessori come per legge.

A) Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:

1. Vero che il sig. *Parte_1* è un calciatore professionista attualmente tesserato con la società sportiva Parma Calcio 1913 S.r.l.?
2. Vero che il sig. *Parte_1* nel corso della sua carriera sportiva ha militato in società sportive francesi (FC Nantes), lettone (Spartaks Jurmala) e italiane (Avellino, Genoa, Reggina, Ascoli, Frosinone e Parma)?
3. Vero che nel corso della sua intera carriera sportiva il sig. *Parte_1* è sempre stato assistito in via esclusiva dall'agente di calciatori sig. *Persona_1*?
4. Vero che all'epoca dei fatti di causa il sig. *Per_1* era iscritto al Registro Agenti della Federcalcio del Mali?
5. Vero che nel mese di gennaio del 2019 il sig. *Parte_1* chiedeva al sig. *Per_1* di assisterlo nella conclusione del suo contratto di lavoro sportivo e del conseguente tesseramento con il club lettone Spartaks Jurmala?
6. Vero che il sig. *Per_1* svolgeva i suoi servizi di agente sportivo a favore del sig. *Parte_1* favorendo la conclusione di un contratto di lavoro sportivo tra quest'ultimo ed il club lettone Spartaks Jurmala?
7. Vero che il sig. *Parte_1* veniva tesserato in data 8 marzo 2019 con il club Spartaks Jurmala ai sensi del contratto di lavoro negoziato dall'agente *Per_1*?
8. Vero che nella stagione sportiva 2019/2020 il club lettone Spartaks Jurmala trasferiva il sig. *Parte_1* in prestito alla società italiana U.S. Avellino 1912 S.r.l.?

- 
9. Vero che tutta la negoziazione relativa al contratto di lavoro del sig. *Parte_1* ed al suo tesseramento con la società italiana U.S. Avellino 1912 S.r.l. veniva seguita dal sig. *Per_1* per conto del calciatore?
 10. Vero che il sig. *Per_1* aveva conosciuto il sig. *Controparte_1* anni prima dei fatti di causa per via della comune attività di agente di calciatori?
 11. Vero che il sig. *Per_1* nel periodo in cui giocava in Italia come calciatore professionista, aveva conosciuto l'avv. Fabrizio D'Adamo del Foro di Bergamo?
 12. Vero che il sig. *Per_1* nel periodo in cui giocava in Italia come calciatore professionista, si era occasionalmente rivolto all'avv. D'Adamo per alcuni incarichi?
 13. Vero che il sig. *Controparte_3* aveva prospettato all'agente *Per_1* l'interesse della società Genoa CFC ad acquisire le prestazioni sportive del calciatore *Parte_1* quando quest'ultimo era tesserato per il club lettone Spartaks Jurmala?
 14. Vero che successivamente, nel mese di luglio del 2020, Genoa CFC contattava il sig. *Per_1* per sondare la disponibilità del calciatore *Parte_1* all'eventuale trasferimento?
 15. Vero che sia il calciatore *Parte_1* sia il suo club Spartaks Jurmala erano interessati al possibile trasferimento a Genoa CFC?
 16. Vero che il sig. *Parte_1* ai sensi del Mandato Konte 2019 dimesso come doc. 10, incaricava l'agente *Per_1* di negoziare il suo possibile nuovo contratto di lavoro sportivo con Genoa CFC?
 17. Vero che nel mese di luglio 2020 l'agente *Per_1* e il calciatore *Parte_1* si recavano per la prima volta a Genova per incontrare i responsabili del club e visitare le strutture sportive?
 18. Vero che in occasione di questo primo incontro del luglio 2020 oltre all'agente *Per_1* e al calciatore *Parte_1* erano presenti anche il sig. *Controparte_3* e il sig. *Per_2* [...] di Genoa CFC?
 19. Vero che in occasione di questo primo incontro del luglio 2020 l'agente *Per_1* coadiuvato dal sig. *Controparte_3* negoziava sia lo stipendio fisso e variabile del calciatore *Parte_1* che sarebbe stato inserito nel successivo contratto di lavoro, sia una commissione dovuta da Genoa CFC per la sua intermediazione?
 20. Vero che delle negoziazioni era al corrente anche il sig. *Testimone_1*, CEO di Genoa CFC, che per le stesse aveva delegato il sig. *Persona_2*
 21. Vero che, dopo negoziazioni intercorse tra l'agente *Per_1* coadiuvato dal sig. *CP_3* [...] e i responsabili di Genoa CFC, veniva trovato un accordo sia sui termini economici del contratto di lavoro del calciatore *Parte_1* sia sull'importo della commissione che avrebbe pagato Genoa CFC per l'intermediazione dell'agente *Per_1*
 22. Vero che in tale occasione il sig. *Persona_2* Segretario Generale di Genoa CFC, faceva presente al sig. *Per_1* che, onde evitare problematiche legate alla normativa italiana vigente, sarebbe stato opportuno che lui si registrasse presso la FIGC oppure operasse tramite un agente italiano già registrato?
 23. Vero che l'agente *Per_1* alla presenza anche del sig. *CP_3* indicava al sig. *Per_2* che nel caso in cui fosse stato necessario domiciliarsi presso altro agente registrato si sarebbe rivolto al sig. *CP_1*, che già conosceva?
 24. Vero che la registrazione dell'agente *Per_1* presso la FIGC, in via diretta o tramite domiciliazione presso altro agente sportivo, era propedeutica e necessaria al pagamento della commissione dovuta da Genoa CFC?
 25. Vero che la commissione dovuta da Genoa CFC era l'unica commissione che l'agente *Per_1* avrebbe incassato nell'operazione?

- 
26. Vero che al termine dell'incontro il sig. Tes_2 Genoa CFC stampava e consegnava al calciatore Parte_1 un accordo preliminare non datato, valido dal 01.09.2020 al 30.06.2023?
27. Vero che il calciatore Parte_1 veniva assistito unicamente dall'agente Per_1 coadiuvato dal sig. CP_3 nel contesto di questo primo incontro a Genova?
28. Vero che il calciatore Parte_1 siglava e firmava su ciascuna pagina detto accordo preliminare non datato ricevuto dal sig. Tes_2 Genoa CFC all'esito dell'incontro del luglio 2020?
29. Vero che il sig. Per_2 di Genoa CFC informava i presenti che l'accordo preliminare sarebbe stato firmato anche da Genoa CFC dopo la firma del separato accordo di trasferimento del calciatore con il club per cui in quel momento era tesserato, Spartaks Jurmala?
30. Vero che la fotografia dimessa come doc. 17, che ritrae il sig. Parte_1 e il sig. Per_1 veniva scattata al momento della firma dell'accordo preliminare da parte del calciatore all'esito dell'incontro di Genova del luglio 2020?
31. Vero che l'agente Per_1 una volta trovato l'accordo con Genoa CFC, contattava l'avv. D'Adamo per farsi assistere nella formalizzazione dello stesso e nelle pratiche atte alla sua registrazione come agente sportivo in Italia?
32. Vero che, all'esito di una analisi svolta dall'avv. D'Adamo, quest'ultimo informava il sig. Per_1 dell'impossibilità di registrarsi direttamente quale agente sportivo in Italia?
33. Vero che, contestualmente, l'avv. D'Adamo consigliava all'agente Per_1 di avvalersi di un domiciliatario?
34. Vero che, a quel punto, l'agente Per_1 comunicava all'avv. D'Adamo che si sarebbe rivolto al sig. CP_1 per la sua domiciliazione?
35. Vero che è solo da questo momento che il sig. CP_1 veniva coinvolto nell'operazione del trasferimento del calciatore Parte_1 a Genoa CFC?
36. Vero che successivamente, per circa un mese da fine luglio a fine agosto 2020, il sig. Per_1 e il sig. CP_1 con l'assistenza dell'avv. D'Adamo tentavano di completare le pratiche della domiciliazione dell'agente Per_1 presso il sig. CP_1 ?
37. Vero che, in tale contesto e a tale fine veniva preparato dall'avv. D'Adamo, firmato e scambiato tra le parti l'accordo di domiciliazione tra l'agente Per_1 e il sig. CP_1 di cui al doc. 32 che si mostra?
38. Vero che nell'accordo di domiciliazione tra l'agente Per_1 e il sig. CP_1 di cui al doc. 32, che si mostra, era previsto all'art. 3 che il sig. CP_1 avrebbe prestato la sua attività a titolo gratuito?
39. Vero che in data 21 agosto 2020 il calciatore Parte_1 si recava a Genova per le visite mediche accompagnato solamente dall'agente Per_1 e dal sig. CP_3 ?
40. Vero che il biglietto aereo del calciatore per recarsi alle visite mediche a Genova il 21 agosto 2020 veniva pagato dall'agente Per_1 ?
41. Vero che il calciatore Parte_1 superava le visite mediche e all'esito delle stesse scattava la foto di cui al doc. 50, che si mostra, che lo ritrae con l'agente Per_1 ?
42. Vero che in seguito l'avv. D'Adamo informava l'agente Per_1 dell'impossibilità di completare la sua registrazione tramite domiciliazione presso il sig. CP_1 ?
43. Vero che all'esito positivo delle visite mediche, Genoa CFC faceva pervenire la documentazione sia per il calciatore Parte_1 che per l'agente Per_1 per chiudere l'operazione?
44. Vero che alla ricezione di tale documentazione l'agente Per_1 la inviava all'avv. D'Adamo per un suo controllo?

- 
45. Vero che, ricevuta tale documentazione, l'avv. D'Adamo ne sconsigliava la sottoscrizione da parte dell'agente Per_1 in quanto, in difetto di sua registrazione quale agente sportivo in Italia, anche tramite domiciliazione, avrebbe corso il rischio di vedersi rifiutare il pagamento da parte di Genoa CFC?
46. Vero che quindi l'avv. D'Adamo e il sig. CP_1 suggerivano all'agente Per_1 di far apparire solo il sig. CP_1 nel mandato da stipulare con Genoa CFC?
47. Vero che il sig. CP_1 prometteva al sig. Per_1 di ricevere la commissione unicamente da Genoa CFC e successivamente di riversarla all'agente Per_1?
48. Vero che ciò rispecchiava il fatto che nell'accordo di domiciliazione precedentemente firmato tra l'agente Per_1 e il sig. CP_1 e dimesso come doc. 32 era previsto che nessun corrispettivo sarebbe stato versato al sig. CP_1 per la domiciliazione?
49. Vero che l'avv. D'Adamo e il sig. CP_1 precisavano tuttavia all'agente Per_1 che, per poter ottenere il pagamento della commissione da parte di Genoa CFC ai sensi del relativo mandato sarebbe stata necessaria anche la stipulazione di un mandato diretto tra il sig. CP_1 e il calciatore Parte_1?
50. Vero che sul punto l'agente Per_1 era inizialmente riluttante e chiedeva quindi spiegazioni all'avv. D'Adamo e al sig. CP_1?
51. Vero che l'avv. D'Adamo e il sig. CP_1 confermavano che la firma del mandato tra il calciatore Parte_1 e il sig. CP_1 sarebbe stato esclusivamente strumentale ad incassare la commissione da parte di Genoa CFC ai sensi del separato accordo con il club?
52. Vero che l'avv. D'Adamo e il sig. CP_1 confermavano altresì che senza la firma del mandato tra il calciatore Parte_1 e il sig. CP_1 sarebbe stato impossibile incassare la commissione da parte di Genoa CFC ai sensi del separato accordo con il club?
53. Vero che a quel punto, ricevute tali spiegazioni e rassicurazioni, l'agente Per_1 le riportava al calciatore Parte_1?
54. Vero che il calciatore Parte_1 all'epoca parlava solamente francese?
55. Vero che, per questioni di rapporto consolidato e linguistiche, il calciatore Parte_1 si relazionava solo ed esclusivamente con l'agente Per_1?
56. Vero che il calciatore Parte_1 ricevette le spiegazioni da parte dell'agente Per_1 sottoscriveva il mandato con il sig. CP_1?
57. Vero che l'agente Per_1 a quel punto comunicava al sig. CP_1 di essere pronto a fissare un importo annuale da versargli a fronte del favore di comparire nei documenti ufficiali e di ricevere per suo conto la commissione da parte di Genoa CFC?
58. Vero che il 2 settembre 2020 il calciatore Parte_1 si stava allenando con Genoa CFC con il consenso del club Spartaks Jurmala?
59. Vero che il 2 settembre 2020 il calciatore Charpentier veniva convocato negli uffici della società Genoa CFC per la firma del contratto di lavoro?
60. Vero che il calciatore Parte_1 prima di firmare il contratto di lavoro con Genoa CFC chiamava telefonicamente l'agente Per_1 e gli chiedeva il permesso di firmare?
61. Vero che l'agente Per_1 dava al calciatore Parte_1 l'autorizzazione telefonica a firmare il contratto di lavoro con Genoa CFC dimesso come doc. 4, che si mostra?
62. Vero che, chiusa l'operazione con Genoa CFC, il sig. CP_1 confermava all'agente Per_1 che nessun compenso inerente il mandato con il calciatore Parte_1 sarebbe stato chiesto a quest'ultimo?
63. Vero che, chiusa l'operazione con Genoa CFC, il sig. CP_1 confermava all'agente Per_1 che una volta ricevuta la commissione da Genoa CFC avrebbe versato

l'intero importo all'agente *Per_1* dedotto il compenso professionale dell'avv. D'Adamo da definire?

64. Vero che, chiusa l'operazione con Genoa CFC, l'agente *Per_1* confermava al sig. *CP_1* che, una volta ricevuto il suo pagamento, gli avrebbe versato € 2.000 all'anno per essere comparso al suo posto nella modulistica federale, oltre € 250 a copertura della tassa di deposito FIGC già versata?

65. Vero che il sig. *CP_1*, tuttavia, venendo meno agli accordi già presi, iniziava sin da subito ad accampare pretese economiche molto più elevate?

66. Vero che il rapporto tra il sig. *CP_1* e l'agente *Per_1* di conseguenza si deteriorava velocemente sino ad interrompersi del tutto?

67. Vero che anche dopo il suo tesseramento con Genoa CFC il calciatore *Parte_1* manteneva rapporti solo ed esclusivamente con l'agente *Per_1*?

68. Vero che, in data 28.01.2021, il calciatore *Parte_1* firmava con l'agente *Per_1* un rinnovo del Mandato Konte 2019, ossia il Mandato Konte 2021, prodotto come doc. 11 che si mostra?

69. Vero che, in data 01.01.2022, il calciatore *Parte_1* e l'agente *Per_1* firmavano il Mandato Konte 2022 valido per ulteriori due anni ed attualmente in corso, prodotto come doc. 12 che si mostra?

70. Vero che ad oggi l'agente *Per_1* sta ancora attendendo un qualsiasi pagamento da parte del sig. *CP_1* in relazione alle commissioni relative al mandato concluso da quest'ultimo con Genoa CFC di cui al doc. 52 che si mostra?

Si indicano a testi:

(i) il sig. *Persona_1* residente in 4 Rue de La Révolution des Oeillets, 94380 Bonneuil sur Marne, Francia.

Si chiede che il sig. *Persona_1* venga sentito su tutti i capitoli di prova da n. 1 a n. 70.

(ii) il sig. *Controparte_3* domiciliato presso la società *Parte_2* con sede legale in via Miguel Cervantes 55, 80133 Napoli.

Si chiede che il sig. *Controparte_3* venga sentito sui capitoli di prova n. 3, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 39, 41, 43, 64, 65, 66, 67, 70.

(iii) il sig. *Persona_2* all'epoca dei fatti Segretario Generale del club Genoa Cricket & Football Club S.p.A., domiciliato presso la sede legale del club sita in via Ronchi 67, 16155 Genova Pegli (GE).

Si chiede che il sig. *Persona_2* venga sentito sui capitoli di prova n. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 39, 41, 43, 58, 59, 60, 61 e 67.

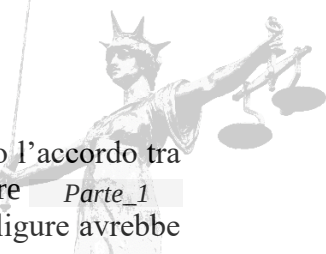
Si chiede l'ammissione a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente di controparte eventualmente ammessi con gli stessi testi indicati a prova diretta.

B) Si chiede ammettersi l'interrogatorio formale del sig. *Controparte_1* sui seguenti capitoli:

1. Vero che lei è rimasto estraneo all'incontro del luglio 2020 tenutosi presso gli uffici di Genoa CFC alla presenza dell'agente *Per_1* del calciatore *Parte_1* del sig. *CP_3* [...] e del sig. *Persona_2* di Genoa CFC?

2. Vero che quindi è rimasto estraneo alle negoziazioni avvenute all'incontro del luglio 2020 relative al contratto di lavoro del calciatore *Parte_1* e alla commissione che Genoa CFC avrebbe pagato all'agente *Per_1* per la sua intermediazione?

3. Vero che lei è stato contattato solo successivamente all'incontro del luglio 2020 tenutosi presso gli uffici di Genoa CFC alla presenza dell'agente *Per_1* del calciatore *Parte_1* del sig. *Controparte_3* e del sig. *Controparte_4* Genoa CFC?

- 
4. Vero che quindi lei è stato contattato solo una volta che era stato raggiunto l'accordo tra tutte le parti sia con riferimento ai termini del contratto di lavoro del calciatore *Parte_1* con Genoa CFC sia con riguardo all'importo della commissione che il club ligure avrebbe corrisposto all'agente *Per_1*
5. Vero che lei è stato contattato inizialmente affinché agisse come domiciliatario dell'agente *Per_1* nell'operazione di trasferimento del calciatore *Parte_1* da Spartaks Jurmala a Genoa CFC e di tesseramento con Genoa CFC?
6. Vero che il calciatore *Parte_1* al tempo comprendeva e parlava solamente la lingua francese?
7. Vero che lei quindi si è sempre relazionato solamente con l'agente *Per_1*
8. Vero che lei è rimasto estraneo all'incontro del 21 agosto 2020 avvenuto presso la sede di Genoa CFC tra il calciatore *Parte_1* l'agente *Per_1* il sig. *Controparte_3* e i rappresentanti del club ligure nel corso del quale il calciatore *Parte_1* sosteneva le visite mediche?
9. Vero che lei è rimasto estraneo anche all'incontro tra il calciatore *Parte_1* e il sig. *Per_2* di Genoa CFC del 2 settembre 2020 nel corso del quale il calciatore firmava il contratto di lavoro con il club?
10. Vero che nell'accordo di domiciliazione firmato tra lei e il sig. *Per_1* recante la data dell'8 agosto 2020 prodotto come doc. 32, che si mostra, era previsto che lei avrebbe prestato l'attività di domiciliazione a titolo gratuito?
11. Vero che tra la fine del mese di luglio 2020 e la fine del mese di agosto 2020, tramite i servizi legali dell'avv. D'Adamo, l'agente *Per_1* aveva tentato di registrarsi alla FIGC come agente sportivo domiciliato presso di lei ma senza riuscirci?
12. Vero che, constatata l'impossibilità di finalizzare la registrazione dell'agente *Per_1* tramite domiciliazione, lei ha proposto all'agente *Per_1* di comparire formalmente come unico agente nell'operazione di trasferimento del calciatore *Parte_1* al Genoa CFC?
13. Vero che l'accordo tra lei e l'agente *Per_1* era che lei avrebbe riversato interamente la commissione ricevuta da parte di Genoa CFC all'agente *Per_1*
14. Vero che, a seguito di tale versamento, e per ripagare la sostituzione dell'agente *Per_1* nella modulistica federale, l'agente *Per_1* le avrebbe corrisposto l'importo annuale di € 2.000 oltre al rimborso della tassa FIGC di € 250 già versata?
15. Vero che lei era conoscenza del fatto che l'unica commissione che l'agente *Per_1* avrebbe percepito nell'operazione di trasferimento del calciatore *Parte_1* a Genoa CFC sarebbe stata quella che avrebbe versato Genoa CFC?
16. Vero che l'accordo tra lei e il sig. *Per_1* e quindi per il suo tramite con il calciatore *Parte_1* era che lei avrebbe ricevuto solamente la commissione da parte di Genoa CFC?
17. Vero che ha convinto lei l'agente *Per_1* a far firmare al calciatore *Parte_1* il mandato azionato in questo giudizio, informandolo che ciò sarebbe stato necessario per poter ottenere da parte di Genoa CFC il pagamento della commissione dovuta ai sensi del separato mandato firmato con il club?
- C) Si chiede ai sensi dell'art. 122 c.p.c. la nomina di un interprete italiano/francese per l'escussione del teste sig. *Persona_1* madrelingua francese, che ha una conoscenza molto limitata della lingua italiana, non sufficiente ai fini processuali. Si chiede altresì che la prova per testi del sig. *Persona_1* avvenga a seguito di rogatoria ai sensi dell'art. 204 c.p.c. dal momento che egli è residente in Francia.

Conclusioni di parte convenuta opposta

Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale e nel merito



Accertata la propria giurisdizione e competenza dichiararsi inammissibili e/o comunque, respingersi le domande tutte proposte con l'atto di citazione introduttivo, per i motivi dispiegati nelle premesse, confermandosi, per l'effetto, l'impugnato decreto, con la condanna del sig. *Parte_1* ivi contenuta, al pagamento a favore del Dott. [...] *CP_1*

della somma di € 48.565,40, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo - già, peraltro, percepita, in forza del provvedimento di concessione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto pronunciata da codesto Ecc.mo Tribunale in data 06.04.2023 - con la pronuncia al riguardo degli inerenti e conseguenti provvedimento di legge e del caso,

Ancora nel merito, in via subordinata e nel denegato caso di accoglimento della domanda *ex adverso* proposta di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertato e dichiarato, sempre per le ragioni di cui in narrativa, il diritto di credito dell'Agente di Euro 48.565,40 - o di quella maggior o minor somma che dovesse risultare in corso di causa -, condannarsi il sig.

Parte_1 al pagamento di detta somma, oltre interessi moratori, dando atto che l'opposto ha già percepito il suddetto importo a seguito della concessione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto pronunciata da codesto Ecc.mo Tribunale in data 06.04.2023.

In via istruttoria

in via subordinata d'istruttoria, venga ammessa prova per interpello e per testi sulle seguenti circostanze:

1) Vero che in data 21 Agosto 2020 il dott. *Controparte_1* ha contattato telefonicamente il sig. *Persona_2* allora segretario del Genoa, per prendere accordi sull'operazione *Parte_1* ed in particolare per quel che concerne il rilascio a suo favore dei mandati da parte della società Genoa e del Calciatore Charpentier, per quel che concerne le condizioni economiche da inserire nel contratto di prestazione sportiva tra il Genoa Calcio ed il Calciatore stesso e per quel che concerne il profilo del netto/lordo della retribuzione da ivi indicare.

2) Vero che a seguito della telefonata di cui al capitolo precedente, il dott. *CP_1* ha inviato, sempre in data 21.08.2020, un messaggio whatsapp al signor *Persona_2* con il proprio indirizzo mail, sul quale inviare la documentazione relativa all'operazione *Parte_1* come da doc. n. 19, da rammostrarsi al teste;

3) Vero che dal 21 Agosto al 2 Settembre 2020 sono intercorse ulteriori comunicazioni telefoniche tra il dott. *CP_1* ed il sig. *Persona_2* aventi ad oggetto l'operazione *Parte_1*

4) Vero che dal 21 Agosto in avanti l'Avv. Fabrizio D'Adamo ha interagito direttamente con il dott. *Controparte_1* per definire gli aspetti tecnici dell'operazione *Parte_1*

5) Vero che la firma del contratto di prestazione sportiva tra il Genoa Calcio e *Parte_1* depositato presso la Lega Calcio Serie A è avvenuta in data 02.09.2020, come da documento in atti sub 4 al fascicolo di controparte e da rammostrarsi al teste;

6) Vero che, nella circostanza indicata al precedente punto 5), il Calciatore ha indicato il dott. *Controparte_1* come nominativo da inserire nel contratto come suo agente, come da documento in atti sub 4 e da rammostrarsi al teste;

7) Vero che in data 22.08.2020 il sig. *Persona_2* ha trasmesso via mail all'Agente *CP_1* la bozza del mandato nell'interesse di più parti (rectius congiunto) per suo esame e benestare, come da documento in atti sub 52 al fascicolo di parte attrice e da rammostrarsi al teste;

8) Vero che con mail del 26.08.2020 (cfr. doc. 56 del fascicolo di controparte, in atti e da rammostrarsi al teste) il sig. *Persona_2* ha trasmetto al dott. *CP_1* il Mandato congiunto firmato dal Club GENOA CFC e dal Calciatore, per accettazione della

lettera G del mandato stesso, ove sta testualmente scritto quanto segue: “La Società ed il Calciatore, edotti sul conflitto d’interessi dichiarano di accettarlo e, a tal fine, il Calciatore sottoscrive il presente Contratto di Mandato, da intendersi, per quanto d’interesse, integrativo del Contratto di cui sub D” (cioè del Mandato tra Agente e Calciatore ndr) ed all’art. 11 sta scritto che il compenso ivi indicato a favore dell’Agente rappresenta il compenso dovuto dalla società

all’Agente per l’attività che dovrà svolgere in forza del mandato medesimo, mentre il compenso dovuto dal calciatore all’agente è indicato nel mandato tra di loro sottoscritto che è obbligo del calciatore corrispondere all’agente (sic!);

9) Vero che il giorno 19.07.2021 il dott. *CP_1* ha inviato al sig. *Parte_3* all’epoca direttore sportivo del Como, il messaggio whatsApp in atti sub 20 e da rammostrarsi al teste nel quale gli indicava che *Parte_1* era in uscita dal Genoa, chiedendogli se il Como fosse interessato a prenderlo il prestito in serie B;

10)Vero che il suddetto direttore sportivo ha risposto il 21.07.2021, con un messaggio vocale su whatsApp, che il Como aveva altri obiettivi di mercato, come da doc. 20 da rammostrarsi al teste;

11) Vero che, in data 20 Luglio 2021 il dott. *Controparte_1* ha inviato al sig. *CP_5* [...], allora direttore sportivo dell’Alessandria, il messaggio wa in atti sub 21, da rammostrarsi al teste, nel quale l’Agente gli indicava che *Parte_1* era in uscita dal Genoa e gli chiedeva se l’Alessandria fosse interessato a prenderlo il prestito in serie B;

12)Vero che il suddetto direttore sportivo ha risposto il giorno successivo con un vocale che l’Alessandria, allora neopromosso in serie B, poteva essere interessato a prendere in prestito il Calciatore Charpentier, riservandosi di richiamarlo per fargli sapere, come da doc. sub 21, da rammostrarsi al teste.

Si indicano a teste i signori *Persona_2* (sui capitoli dal numero 1 al numero 8), Segretario del Genoa Calcio all’epoca dei fatti ed ivi domiciliato presso la sede sociale, l’Avv. Fabrizio D’Adamo, con studio in Bergamo alla Via Stezzano n.87 (sui capitoli dal numero 1 al numero 8); *Parte_3* (limitatamente ai capitoli 9 e 10) all’epoca dei fatti direttore sportivo del Como ed ivi domiciliato presso la sede sociale, *CP_5* (limitatamente ai

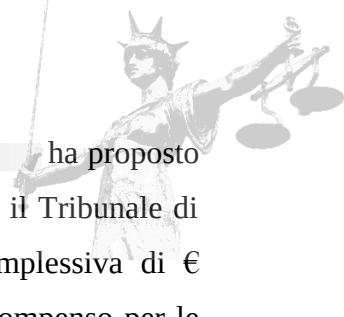
capitoli 11 e 12) allora direttore sportivo dell’Alessandria ed ora domiciliato presso la sede sociale del Cesena Calcio, *Controparte_3* residente in Nocera Inferiore (84014 – SA) Via del Rosto n.24 su tutti i capitoli.

Testi da valersi a prova contraria su eventuali capitoli avversari eventualmente ammessi.

Sempre in via subordinata d’istruttoria, si reitera, anche in questa sede, la richiesta di rinnovazione alla Lega serie A dell’ordine di esibizione (rectius della trasmissione) ex art. 210 o della richiesta d’informazione ex art. 213 c.p.c. (a seconda che si voglia considerare la Lega serie A una pubblica amministrazione o meno) della copia del contratto di prestazione sportiva tra il Genoa Calcio ed il calciatore *Parte_1* non già, per la stagione sportiva 2019 / 2020 sportiva 2019 – 2020, nei sensi disposti dal Giudice Designato a seguito del refuso contenuto nella memoria istruttoria della scrivente difesa, ma per la stagione 2020 – 2021, a cui si riferisce il contratto medesimo, come da istanza depositata in data 05.03.2024. ivi depositato dopo la sua sottoscrizione avvenuta in data 02.09.2020, a smentita della fantomatica tesi di controparte dell’avvenuta firma del contratto medesimo nel luglio precedente.

- Con vittoria delle spese di lite.

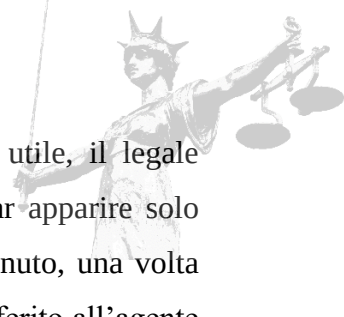
Motivi della decisione

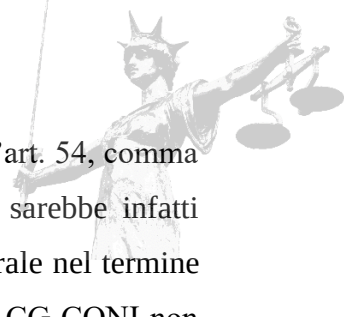


Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 999/2022 del 07.07.2022, con il quale il Tribunale di Como gli ha ingiunto di pagare a *Controparte_1* la somma complessiva di € 48.565,40, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di compenso per le attività di consulenza e assistenza nelle trattative dirette alla stipula di contratti di prestazione sportiva e di penale per la revoca anticipata dell'incarico, pattuiti in un contratto stipulato tra le parti in data 21.08.2020.

A fondamento dell'opposizione, *Parte_1* ha dedotto (in sintesi e per quanto rileva ai fini della decisione della controversia) che:

- l'attore è un calciatore professionista di nazionalità congolese che, nel corso della carriera, è sempre stato assistito in via esclusiva dall'agente francese Sig. *Per_1* iscritto al Registro Agenti della Federcalcio del Mali, con il quale aveva stipulato diversi contratti di mandato e, per quanto maggiormente rileva, un contratto di mandato il 28.01.2019, di durata biennale e prorogato nel 2021 sino al 31.12.2021, e uno di ulteriori due anni il 01.01.2022;
- nel mese di luglio del 2020, la squadra Genoa CFC si era interessata al calciatore e aveva contattato il suo agente, *Per_1* per sondare la disponibilità dell'atleta all'eventuale trasferimento;
- tutte le trattative per la stipula del contratto con Genoa CFC per la stagione sportiva 2020/2021 erano state intrattenute, per conto dell'attore, da *Per_1* al quale, tuttavia, il suo legale, Avv. D'Adamo, aveva trasmesso un parere evidenziando il rischio di non poter ottenere il pagamento della commissione da parte della squadra in difetto di registrazione presso la FIGC o di domiciliazione presso un agente registrato in Italia, ai sensi della normativa sportiva al tempo in vigore;
- pertanto, *Per_1* aveva deciso di rivolgersi a *Controparte_1*, conosciuto tempo addietro, e con il quale aveva quindi sottoscritto un accordo di domiciliazione, senza la previsione di alcun compenso, depositato dall'opposto in data 08.08.2020 presso le Commissioni Agenti Sportivi FIGC e *CP_2*;
- il legale di *Per_1* aveva quindi predisposto le bozze dei mandati tra quest'ultimo e Genoa CFC relativi all'acquisto e alla futura rivendita del calciatore, precisando che gli stessi, stante il rischio già illustrato di non ricevere il pagamento della commissione della squadra, avrebbero dovuto essere datati e sottoscritti solo dopo l'avvenuta iscrizione dell'Agente ai registri FIGC e *CP_2*.

- 
- tuttavia, non potendo la domiciliazione essere ottenuta in tempo utile, il legale D'Adamo e *Controparte_1* avevano suggerito a *Per_1* di far apparire solo l'opposto nel mandato da stipulare con Genoa CFC e che il convenuto, una volta ricevuto il pagamento delle commissioni dalla squadra, avrebbe trasferito all'agente l'intero importo; inoltre, avevano precisato che, per ottenere il risultato programmato, sarebbe stato necessario stipulare anche un mandato tra il calciatore e il convenuto, chiarendo che tale mandato non avrebbe avuto alcun effetto tra le parti;
 - l'agente aveva quindi rassicurato l'attore, che non comprendeva l'italiano, che non avrebbe dovuto pagare alcunché al convenuto in forza del mandato e che quest'ultimo non avrebbe prestato alcun servizio; pertanto, *Parte_1* [...] aveva sottoscritto il contratto azionato in via monitoria, sottopostogli dal proprio agente *Per_1*
 - successivamente l'attore aveva appreso che il convenuto aveva depositato entrambi i mandati (con la squadra e con l'attore) presso la FIGC;
 - stipulato quindi il contratto tra il calciatore e Genoa CFC, il convenuto e *Per_1* avevano confermato all'attore che nulla il primo avrebbe chiesto in esecuzione del mandato, in quanto simulato, e che l'agente avrebbe versato a *Controparte_1* la sola somma di € 2.000,00 all'anno, oltre € 250,00 per la tassa di deposito FIGC già versata, per averlo sostituito nel mandato con il Genoa;
 - tuttavia, il convenuto aveva iniziato sin da subito ad accampare pretese economiche molto più elevate, sicché, in data 27.07.2021, l'attore gli aveva trasmesso un messaggio email con allegata lettera in cui aveva contestato la nullità e, in ogni caso, aveva risolto il contratto di mandato;
 - il contratto di mandato prodotto in via monitoria sarebbe, quindi, inefficace tra le parti ex art. 141, c.1, c.c., in quanto simulato, avendo l'unico scopo, facendo apparire nei documenti contrattuali ufficiali solo *Controparte_1* e non *Per_1* di consentire a quest'ultimo di percepire la commissione dovuta dalla squadra, non avendo, invece, il convenuto mai svolto attività per la conclusione dell'affare e nemmeno mai parlato, né incontrato il calciatore;
 - in subordine, ove il mandato dovesse essere ritenuto valido, il Tribunale di Como sarebbe incompetente a decidere sulla causa, essendo, a norma dell'art. 5.1 del mandato, le controversie aventi ad oggetto la validità e l'esecuzione del mandato



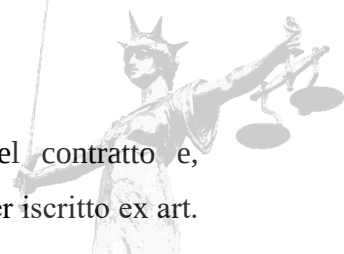
devolute al Collegio di Garanzia dello Sport del CP_2 ai sensi dell'art. 54, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva; tale clausola compromissoria sarebbe infatti valida ed efficace e la mancata introduzione del procedimento arbitrale nel termine perentorio di 20 giorni di cui all'art. 3.2 del Regolamento arbitrale CG CONI non sarebbe sufficiente a sottrarre la controversia alla cognizione arbitrale, potendo l'eccezione di decadenza essere sollevata solo dalla parte interessata, altrimenti rimettendosi alla volontà della parte la decisione di adire o meno il giudice ordinario;

- in ulteriore subordine, la domanda monitoria non potrebbe essere accolta, non avendo il convenuto svolto l'incarico oggetto del mandato, essendo il calciatore stato assistito nelle trattative dal solo Per_1
- inoltre, ancora in subordine, l'importo della commissione pattuita violerebbe l'art. 5.8 del Regolamento Agenti FIGC per cui la remunerazione dell'agente non può eccedere il 3% della retribuzione fissa complessiva lorda del calciatore; infine, essendo l'opera prestata dal convenuto irrilevante, la commissione dovrebbe anche essere ridotta ex art. 2233, c. 2, c.c..

Ha quindi chiesto, per tutti i motivi suesposti in via principale e subordinata, di revocare il decreto ingiuntivo e, in estremo subordine, di ridurre l'importo delle commissioni dovute in accoglimento delle eccezioni svolte.

Si è costituito in giudizio Controparte_1, deducendo che:

- l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Como in favore del Collegio di Garanzia sarebbe infondata, sia in quanto la clausola compromissoria contenuta nel contratto sarebbe inefficace ex art. 1341, c. 2, c.c., in quanto non specificamente sottoscritta, sia in quanto la domanda non avrebbe potuto essere proposta avanti al collegio arbitrale essendo ormai decorsi i termini previsti dall'ordinamento sportivo per proporre l'istanza di arbitrato, sicché la stessa sarebbe stata dichiarata inammissibile;
- la narrazione dei fatti di causa operata dall'attore non corrisponderebbe al vero; al contrario, l'attore aveva liberamente e consapevolmente scelto di avvalersi dell'operato dell'agente italiano, pur potendo non farsi assistere da nessuno, come previsto dall'ordinamento federale calcistico;

- 
- entrambe le parti pertanto avevano voluto la sottoscrizione del contratto e, comunque, la simulazione potrebbe essere provata dall'attore solo per iscritto ex art. 1417 c.c.;
 - non sarebbe vero che l'opposto non avesse operato prima nell'interesse del calciatore, avendo anche interagito con il Novara Calcio per suo conto, e, comunque, essendo l'attività svolta nell'affare concluso con il Genoa dimostrata dalla dichiarazione delle parti, contenuta nel contratto tra l'attore e la squadra, di essersi avvalse dei servizi di *Controparte_1* ;
 - l'art. 2333 c.c. non sarebbe applicabile alla fattispecie, riguardando le sole ipotesi di mancata pattuizione del compenso;
 - la violazione dei limiti per la commissione stabiliti dal Regolamento Agenti Sportivi non determinerebbe, in ogni caso, la nullità della clausola che preveda un compenso superiore.

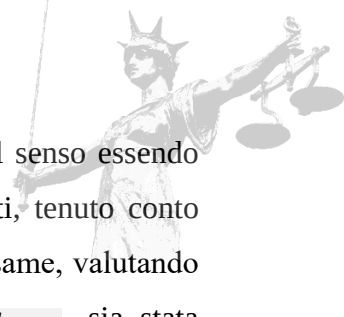
Ha quindi chiesto, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, in via principale, il rigetto dell'opposizione.

A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 22.03.2023, con ordinanza in data 06.04.2023, il precedente giudice assegnatario del fascicolo ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e ha assegnato i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..

Depositare dalle parti le memorie istruttorie, la causa è stata istruita solo documentalmente. All'udienza del 07.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusioni e delle memorie di replica.

Controparte_1 ha agito in via monitoria per sentir condannare *Parte_1*
[...] al pagamento del compenso per le attività di consulenza e assistenza svolte nelle trattative che condussero alla stipula, nell'anno 2020, di un contratto di prestazione sportiva tra l'attore e la squadra Genoa CFC e della penale per la revoca anticipata dell'incarico, pattuiti in un contratto di mandato stipulato tra le parti in data 21.08.2020.

In via pregiudiziale di rito, deve essere esaminata l'eccezione dell'opponente di “difetto di giurisdizione/incompetenza” del Tribunale di Como a decidere sulla domanda svolta dall'opposto in via monitoria, essendo la controversia devoluta, in base a specifica disposizione contrattuale, alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport del *CP_2*



Difatti, a norma dell'art. 38, u.c., c.p.c., le questioni di competenza (in tal senso essendo stata posta la questione dall'opponente) vanno decise sulla base degli atti, tenuto conto della prospettazione dell'attore in senso sostanziale e, quindi, nel caso in esame, valutando se la causa, fondata sul titolo contrattuale invocato da Controparte_1, sia stata legittimamente incardinata avanti al giudice ordinario e ciò a prescindere da ogni eccezione in merito alla validità del contratto, che costituisce questione di merito devoluta alla cognizione dell'organo individuato come competente.

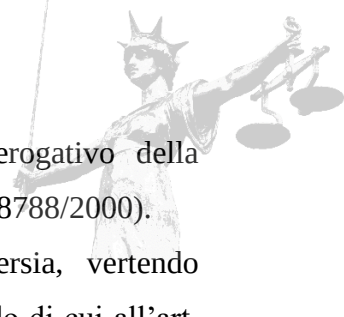
Ciò premesso, risulta documentalmente che le parti, nel contratto di mandato costituente titolo della domanda svolta in via monitoria, stabilirono, all'art. 5.1, che: *“tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente mandato, ivi comprese quelle di carattere economico sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport del CP_2 ai sensi dell'art. 54, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva”* (cfr., doc. n. 1 opposto).

Parte opposta ha inoltre prodotto il *“Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CP_2 in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall'art. 22, comma 2, del Regolamento CP_2 degli Agenti Sportivi”* (cfr., doc. n. 7 opposto) che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale avanti il Collegio di Garanzia dello Sport del CP_2 al quale il contratto stipulato *inter partes* fa riferimento, ed espressamente qualifica, già nell'intestazione del regolamento, l'arbitrato quale “irrituale”.

La clausola di cui all'art. 5.1 del contratto è valida ed efficace tra le parti, non richiedendo specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341, c. 2, c.c..

In primo luogo, infatti, la disposizione citata si applica esclusivamente alle clausole contenute nelle “condizioni generali di contratto”, intese come insieme di clausole, predisposte da uno dei contraenti, che non sono inserite nel documento contrattuale, essendo destinate a disciplinare una serie indeterminata di rapporti di identico contenuto, o, per effetto del rinvio di cui all'art. 1342, c. 2, c.c., nei “moduli o formulari”, mentre, nel caso in esame, il contratto non rinvia a condizioni generali esterne al documento, né è redatto su moduli o formulari, ma regola lo specifico rapporto tra Parte_1

[...] e Controparte_1, non rilevando in proposito l'eventuale mera unilateralità della predisposizione del documento contrattuale. In secondo luogo, e in ogni caso, per giurisprudenza consolidata, per l'efficacia della clausola contenente la previsione di un arbitrato irrituale non è richiesta una specifica approvazione per iscritto, ex art. 1341,



c.c., perché essa manca di carattere compromissorio o comunque derogativo della competenza dell'autorità giurisdizionale (cfr., Cass. n. 21139/2004; Cass. n. 8788/2000).

Così accertata la validità della clausola e pacifico che la controversia, vertendo sull'esecuzione del mandato, rientri nell'ambito di applicazione dell'accordo di cui all'art. 5.1 del contratto, l'eccezione di arbitrato sollevata dall'opponente deve ritenersi fondata.

Non può, difatti, valere a superare l'eccezione attorea la considerazione per cui il regolamento arbitrale prevede, all'art. 3.2, che: *“la procedura arbitrale è introdotta, entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata”* (cfr., doc. n. 7 opposto).

Per un verso, infatti, la decisione sull'ammissibilità del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport non può che essere demandata allo stesso collegio arbitrale, che ha competenza a decidere sulla ritualità dell'introduzione della procedura una volta che la domanda sia proposta, non potendo il giudice ordinario di per sé escludere la proponibilità del rimedio applicando le regole procedurali che devono disciplinare il procedimento arbitrale. Per altro verso, parrebbe comunque da escludersi che l'infruttuoso decorso del termine di venti giorni stabilito nel regolamento arbitrale potesse determinare l'inammissibilità del rimedio, senza la proposizione di un'eccezione di parte, sia in quanto la materia dell'arbitrato irrituale e, nella specie, il diritto a rivolgersi agli arbitri, non è indisponibile e, quindi, secondo la regola generale di cui all'art. 2969 c.c., la decadenza derivante dalla tardività dell'istanza non sarebbe rilevabile d'ufficio, anche considerato che la parte convenuta potrebbe non aver interesse ad eccepire la decadenza, preferendo che la controversia venga comunque decisa in sede di arbitrato, come pattuito; sia perché, diversamente, l'impegno contrattuale a devolvere la controversia agli arbitri potrebbe essere sempre agevolmente disatteso lasciando decorrere il breve termine di venti giorni previsto dal regolamento.

L'accoglimento dell'eccezione di arbitrato (irrituale) comporta l'improponibilità della domanda, formulata in via monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo (cfr., Cass. n. 5265/2011).

Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto Controparte_1 deve essere condannato a rifondere a Parte_1 le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 6.900,00 per compensi, € 286,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) in accoglimento dell'eccezione di arbitrato formulata da *Parte_1* [...] dichiara improponibile la domanda svolta in via monitoria da [...] *CP_1* e, conseguentemente, revoca il decreto ingiuntivo n. 999/2022 del 07.07.2022;
- 2) condanna *Controparte_1* a rifondere a *Parte_1* le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 6.900,00 per compensi, € 286,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

6 giugno 2025

Il giudice
Arianna Toppan